

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

## REGIONE LOMBARDIA

---

MILANO - VENERDÌ, 13 NOVEMBRE 1998

---

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 45

### S O M M A R I O

D.G.R. 2 NOVEMBRE 1998 - N. 6/39305

Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.P.R 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE . . . . .

[1.1.3/5.1.1]

2

[BUR1998031]

[1.1.3/5.1.1]

**D.G.R. 2 NOVEMBRE 1998 - N. 6/39305**  
**Approvazione documento circa la ricognizione delle**  
**procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile**  
**1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985**  
**n. 337/85/CEE**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

a) che con d.P.R. 12 aprile 1996 recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», lo Stato ha dato completa attuazione alla Direttiva del Consiglio 85/337/CEE del 27 giugno 1985, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

b) che le regioni e le province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 2, del sopracitato d.P.R. provvedono entro nove mesi dalla sua entrata in vigore a disciplinare i contenuti e le procedure della valutazione di impatto ambientale, relativamente ai progetti indicati negli allegati A e B;

c) che tale termine (7 giugno 1997) è infruttuosamente scaduto senza disporre di adeguata normativa in materia;

d) che con propria deliberazione n. 37511 in data 24 luglio 1998, la Giunta regionale ha approvato il progetto di legge di «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia» in attuazione della legge n. 59/97 e del d.lgs. n. 112/98, recante tra l'altro all'art. 37 - Valutazione di impatto ambientale - il recepimento del d.P.R. 12 aprile 1996;

e) che la Commissione Europea sta procedendo contro la Repubblica Italiana per la mancata applicazione della Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE in relazione al fatto che molte regioni non hanno ancora provveduto ad integrare la legislazione nazionale a seguito dell'atto di indirizzo e coordinamento emanato con d.P.R. 12 aprile 1996;

Visto il parere, formulato con nota in data 24 giugno 1998, prot. 1172-78 dal servizio giuridico legislativo della Direzione Presidenza, in merito alla applicabilità del d.P.R. 12 aprile 1996, laddove si precisa che le direttive «... una volta decorso il termine di recepimento sono direttamente applicabili nei singoli Stati senza necessità di norme interposte di recepimento (cfr. ad. es. Corte Cost., 8 aprile 1991, n. 168)», evidenziando altresì che «... tale diretta applicazione non riguarda solo lo Stato, ma tutte le amministrazioni pubbliche interessate (cfr. ad. es. Corte Cost., sent. n. 389/89)»;

Constato che nel suddetto parere si pone altresì in evidenza che «Il sopracitato d.P.R. presenta solo in parte il contenuto tipico dell'atto di indirizzo e coordinamento, mentre in talune norme raggiunge un livello di specificazione sufficiente per l'applicazione diretta, non può escludersi che le norme del d.P.R. formino un sistema che integrato con quello della direttiva ne consenta l'attuazione, soprattutto mediante l'utilizzo della tecnica dell'interpretazione conforme, in base alla quale, in caso di mancato recepimento di una direttiva, le norme interne devono essere interpretate in modo da favorire l'attuazione delle norme comunitarie inattuate»;

Ritenuto necessario in relazione al parere del servizio legislativo fornire, in attesa che venga approvata la legge regionale contenente la disciplina della VIA in recepimento del d.P.R. 12 aprile 1996, alla struttura della Giunta regionale indirizzi in merito all'applicazione del citato decreto, al fine di disporre di un quadro unitario e coerente di riferimento in via transitoria sino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del d.lgs. n. 112/98;

Rilevato che la struttura della Giunta regionale competente in materia di procedura di valutazione di impatto ambientale è l'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica;

Visto l'allegato A contenente la ricognizione delle procedure previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE cui attenersi nella fase transitoria in attesa dell'approvazione della legge regionale attuativa del d.lgs. n. 112/98;

Dato atto che il presente atto deliberativo non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge;

#### DELIBERA

1) Di approvare quale parte integrante della presente deliberazione l'allegato A, contenente la ricognizione delle procedure amministrative previste d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE, cui riferirsi nella fase transitoria in attesa dell'approvazione della legge regionale attuativa del d.lgs. n. 112/98.

2) Di individuare l'ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica quale organo tecnico competente allo svolgimento dell'iter istruttorio concernenti le procedure previste dal d.P.R. 12 aprile 1996.

3) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al ministero dell'ambiente - Servizio Valutazione Impatto Ambientale.

Il segretario: Sala

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

**Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale» e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE concernente la valutazione d'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.**

**PROCEDURA DI VERIFICA**  
(art. 10 - d.P.R. 12 aprile 1996)

**PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
DI IMPATTO AMBIENTALE REGIONALE**  
(art. 5 - d.P.R. 12 aprile 1996)

**1.0 Procedura di verifica** (art. 10 - d.P.R. 12 aprile 1996)

1.1 La procedura di verifica prevista dall'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 si applica esclusivamente ai progetti indicati nell'allegato B del citato decreto, non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette nazionali, ovvero parchi, riserve o monumenti naturali regionali, istituiti ai sensi della l.r. 30 novembre 1983, come modificata e integrata dalla l.r. 8 novembre 1996, n. 32, e consiste nella decisione sull'assoggettamento o meno del progetto a procedura di V.I.A. regionale (art. 1 comma 6, art. 10 comma 1).

1.2 La procedura di verifica ha inizio con il deposito presso l'ufficio competente della Giunta regionale della richiesta corredata da una relazione sugli effetti ambientali contenente la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente in relazione agli elementi di verifica contenuti nell'allegato D (art. 8, comma 2, lettera a) e art. 10 comma 1).

1.3 Entro 60 giorni dal deposito la Giunta regionale si pronuncia, sulla base degli elementi contenuti nel predetto allegato D del d.P.R. 12 aprile 1996, in merito all'esclusione o all'avvio della procedura di V.I.A., individuando eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere e/o degli impatti; decorso infruttuosamente tale termine il progetto si intende escluso dalla procedura di V.I.A. ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 10 del citato decreto (art. 10 comma 2).

1.4 Nel caso in cui la Giunta regionale ritenga che il progetto debba essere sottoposto a procedura di VIA si applicano le disposizioni di cui al successivo punto 2.0 (art. 10 comma 4).

1.5 L'ufficio competente cura la tenuta di un registro, in cui è riportato l'elenco dei progetti per i quali sia stata chiesta la verifica indicando il relativo esito; tale elenco viene pubblicato sul BURL, a cura della Giunta regionale (art. 1 comma 9, art. 10 comma 3).

**2.0 Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale** (art. 5 - d.P.R. 12 aprile 1996)

2.1 La procedura di valutazione di impatto ambientale, si applica alle seguenti tipologie progettuali:

a) progetti indicati nell'allegato A del d.P.R. 12 aprile 1996 (art. 1, comma 3);

b) progetti indicati nell'allegato B qualora ricadano anche parzialmente nelle aree naturali protette nazionali di cui alla legge 394/91 ovvero nelle riserve o parchi naturali regionali, come individuati ai sensi della l.r. 86/83 modificata dalla l.r. n. 32/96 (art. 1, comma 4). Per tali progetti la soglia è ridotta del 50% (art. 1, comma 5);

c) progetti indicati nell'allegato B, a seguito della procedura di verifica di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996 (art. 1, comma 6).

2.2 Sono esclusi dalla procedura gli interventi disposti in via d'urgenza ai sensi dell'art. 1, comma 8 e non sono oggetto di procedura di VIA regionale le opere e/o gli impianti previsti dall'art. 1, commi 10 e 11 del d.P.R. 12 aprile 1996.

2.3 L'istruttoria inerente i progetti di cui al punto 2.1, è avviata con il deposito presso l'ufficio competente della Giunta regionale della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale unitamente a copia del progetto, dello studio di

impatto ambientale e della sintesi non tecnica (art. 5, comma 1, art. 8, comma 2 lett. a).

2.4 Lo studio di impatto ambientale deve contenere le informazioni necessarie di cui al 4° comma dell'art. 6 da fornire attraverso le indicazioni di cui all'allegato C (art. 6, commi 1 e 4).

2.5 Dell'avvenuto deposito è dato annuncio a cura del committente o dell'autorità proponente sul quotidiano provinciale o regionale ove è localizzato l'intervento, al fine della presentazione delle eventuali osservazioni (art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1).

2.6 Copia della richiesta di giudizio di compatibilità ambientale unitamente al progetto e allo studio di impatto ambientale è inviata dal committente alla provincia e ai comuni interessati e, nel caso di aree naturali protette anche ai relativi enti di gestione, che debbono esprimere i loro pareri entro 60 giorni dalla data di trasmissione (art. 5, comma 2).

2.7 Chiunque, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, intende fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento medesimo, può presentare, in forma scritta, all'autorità competente osservazioni sull'opera soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale nel termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2.5 (art. 9, comma 1).

2.8 Nei successivi 90 giorni si procede al giudizio di compatibilità ambientale anche nel caso in cui gli enti di cui al precedente punto 2.6 non abbiano reso i pareri (art. 5, comma 2).

2.9 Qualora sia accertato, entro il predetto termine di 90 giorni, la necessità di eventuali integrazioni allo studio trasmesso o della documentazione allegata, tali integrazioni sono richieste al committente e il predetto termine di 90 giorni decorre dall'avvenuta integrazione, la richiesta di integrazione può essere effettuata una sola volta. Nel caso in cui il proponente non produca quanto richiesto non si dà ulteriore corso alla procedura VIA. È facoltà del proponente presentare una nuova domanda (art. 5, comma 3).

2.10 In casi di particolare complessità può essere stabilita una proroga dei termini per la conclusione della procedura VIA regionale di 60 giorni (art. 5, comma 4).

2.11 La regione, qualora lo ritenga opportuno, può convocare una conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni (art. 5, comma 6).

2.12 La Giunta regionale assume, con proprio atto, il giudizio di compatibilità ambientale prima dell'eventuale provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione del progetto e comunque prima dell'inizio dei lavori considerando singolarmente o per gruppi i pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni del pubblico (art. 7, comma 1 e art. 9, comma 2).

2.13 L'amministrazione competente all'autorizzazione definitiva dell'opera, o che provvede alla sua realizzazione, acquisisce il giudizio di compatibilità ambientale comprendente le eventuali prescrizioni per la mitigazione degli impatti ed il monitoraggio delle opere e/o degli impianti. Nel caso di iniziative promosse da autorità pubbliche il provvedimento definitivo che ne autorizza la realizzazione deve adeguatamente evidenziare la conformità delle scelte effettuate agli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale. Negli altri casi i progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (art. 7, comma 2).

2.14 La deliberazione della Giunta regionale, è comunicata ai soggetti del procedimento, a tutte le amministrazioni pubbliche competenti, anche in materia di controllo ambientale, ed è adeguatamente pubblicizzata mediante pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (art. 7, comma 3).

